



COMUNE DI ALCAMO
(Provincia di Trapani)

**REGOLAMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO DI
CONTRIBUTI ECONOMICI IN
FAVORE DI VITTIME DELLA
CRIMINALITA' A CAUSA DI
ESTORSIONE O DI USURA**

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/02/2010)

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 6/3/2010 al 22/3/2010

Ripubblicato all'Albo Pretorio del comune in data 22/03/2010 e per gg.
15 consecutivi

Regolamento per il riconoscimento di contributi economici in favore di vittime della criminalità a causa di estorsione o di usura.

Art. 1- Finalità ed oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire la lotta alla mafia, nella consapevolezza della necessità di sostenere efficacemente lo sforzo della comunità cittadina per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione ed usura commessi sul territorio comunale, volte a prevenire e contrastare i fenomeni del condizionamento e dell'assoggettamento all'influenza mafiosa.

Art. 2 — Destinatari.

1. Agli effetti del presente Regolamento deve intendersi per vittima della criminalità, anche in riferimento ed in analogia alle previsioni di cui all'art. 1 lettera a) della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI e a tutto il corpo legislativo nazionale e regionale formatosi nel tempo a partire dalla l.r. 14 settembre 1999 n. 20 e ss.mm.ii. in materia di contrasto alla mafia e sostegno alla vittime, chiunque e a qualunque titolo abbia presentato esposto-denuncia o querela alla competente autorità per aver subito, nel territorio comunale, un pregiudizio, fisico o mentale, essendo stato destinatario di atti intimidatori e richieste estorsive nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili all'estorsione ed all'usura ed ha collaborato con la giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione e l'accertamento dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori.
2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento tutti coloro che hanno riportato condanna, anche non passata in giudicato, che hanno procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge 12 luglio 1991, n. 203; coloro che siano stati sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione personale e/o patrimoniale.

Art. 3 — Agevolazioni.

Nei confronti dei soggetti innocenti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, politica, sindacale, sociale o culturale ed in particolare quanti esercitando regolarmente in qualsiasi forma un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, risultino vittime di azioni ed eventi criminali comunque commessi nel territorio comunale relativi ai reati di estorsione ed usura e/o per questo subiscano danneggiamenti di beni mobili ed immobili e loro pertinenze, di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro

qualificati come beni mobili registrati o l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale che ivi si svolge, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, l'Amministrazione Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

- a) contributo annuo per un importo pari all'80% di quanto dovuto e versato dalla vittima per un periodo di anni cinque:
 - l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
 - la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)
 - la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP)
 - ogni altra imposta o tributo locale ai canoni di concessione o fitto per box, stand o aree destinate al commercio, aree pubbliche nelle aree mercatali o mercati coperti, se dovuti e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell'ente e per un identico periodo;
- b) oneri concessori per il ripristino, ricostruzione o nuova costruzione degli immobili oggetto di atti vandalici, ferme restando la stessa volumetria e destinazione d'uso dell'immobile danneggiato, nella misura del 80% di quanto dovuto e versato;
- c) piano di rientro concordato con dilazione rateale dei pagamenti sino ad un massimo di cinque anni per i tributi pregressi.

Art. 4 — Condizioni.

1. Il contributo in parola è concesso su istanza degli interessati o, in caso di morte, ai componenti del loro nucleo familiare anagrafico, come risultante all'atto del decesso, compresi i conviventi, a condizione che:
 - a) non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive e/o usurarie ed abbiano sporto alla competente autorità circostanziate notizie di reato o esposto-denuncia o querela, fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti/atti esemplificamente indicati al precedente articolo perpetrati a loro danno e per l'individuazione o la cattura degli autori;
 - b) non abbiano in alcun modo concorso nel fatto/atto delittuoso lesivo o in reati a questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e che al tempo dell'evento e successivamente non risultino proposti o sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione ai sensi delle Leggi 28 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, né risultino destinatari di provvedimenti che dispongano divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli artt. 10 e 10- quater, secondo comma, della medesima Legge n. 575/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) i soggetti interessati richiedenti, come individuati e specificati al precedente comma 1, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenti.
2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma va documentato da

attestazione del Prefetto o dell'Autorità Giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale. Le condizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, vanno attestate da certificato penale del casellario giudiziario ai sensi dell'art 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ovvero, alternativamente, da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarazione che è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 71 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i

3. Nel caso in cui, successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 3, intervengano provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e/o degli organi di polizia che accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto dal precedente art. 2, l'Amministrazione Comunale, accertata ed acclarata la decadenza del regime di favore, procede al recupero dei contributi concessi.

Art. 5 — Istanze e procedimento.

1. La corresponsione dei contributi avviene previo accertamento dei requisiti dei richiedenti e dietro presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione. La istanza resa in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i dovrà riportare:
 - le generalità del richiedente il codice fiscale, l'indirizzo, la descrizione dell'attività esercitata ed il danno subito e di non aver riportato condanne né di avere procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 153 convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non siano stati proposti o sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione personale e/o patrimoniale o abbiano in corso procedimenti per la loro applicazione.
2. La istanza deve essere presentata al Sindaco del Comune di Alcamo.
3. In sede di istruttoria preliminare vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l'erogazione dei contributi; ove necessario, l'Ufficio provvede anche alla richiesta di elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa mediante l'acquisizione diretta delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento del beneficio, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
4. Entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della istanza il Responsabile del procedimento provvede alla sua conclusione.
5. Le istanze vengono esitate in ordine cronologico di presentazione.

6. Ai richiedenti è data comunicazione formale della concessione del contributo ovvero del mancato accoglimento con il motivo espresso del rigetto entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento, anche se in corso di pubblicazione.

Art. 6 — Penalizzazioni.

1. Al soggetto vittima delle azioni criminose di cui all'art. 3 che non abbia informato l'Autorità Giudiziaria o di polizia ovvero senza che abbia fornito ogni utile collaborazione o è accusato del reato di favoreggiamento nella circostanza aggravante della mafia, l'Amministrazione Comunale, nel caso di concessioni di sua competenza per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici nel territorio comunale, applica la revoca delle medesime concessioni, salvo diverse disposizioni di Legge.
2. La stessa revoca si applica agli autori delle azioni criminose di cui al precedente art. 3. L'applicazione di tali misure avviene a seguito di definitivo accertamento di responsabilità con sentenza passata in giudicato.

Art. 7 — Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici contemplati dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
2. In caso di concorso di benefici economici in ragione delle medesime circostanze da parte della Regione Siciliana o dell'Ente Provincia Regionale, di importo inferiore rispetto a quello previsto dal presente regolamento, tali somme saranno detratte dall'intervento comunale.

Art. 8 Entrata in vigore.

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'albo comunale per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione.

Ai fini dell'applicazione delle misure di cui al presente regolamento si terrà conto della collaborazione prestata successivamente all'entrata in vigore dello stesso presente Regolamento.

Norma Transitoria

Rientrano tra i beneficiari di questo regolamento i soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso, hanno già presentato istanza d'accesso al fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura previsto dalle leggi in vigore.